

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

CONCESSIONE DI ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA IV SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA

IL DIRIGENTE

Vista la domanda di Concessione Edilizia presentata in data 20/06/2012, Prot. n. 39439 N.A.P. 143/2012 dalla Signora RUVOLO Agnese, nata a Alcamo, provincia di Trapani, il 13/08/1949, ed ivi residente in Via Gammara n.18, C.F.:RVL GNS 49M53 A176R; Visto il progetto redatto dall'Arch. Santa Lina Caldarone, avente ad oggetto: "progetto di ampliamento di un magazzino esistente e realizzazione di fabbricato destinato ad abitazione, il tutto come da elaborati tecnici allegati con le correzioni apportate dal progettista (vedi tavola n.4)" ad Alcamo in C/da Finocchio-Casale, in catasto al Fg. 38 particella 267-268-401-437-442-520-402-269-404-405-271-358 e 647 sub/1, ricadente in zona "E2" del vigente Piano Regolatore Generale, confinante: a Nord con proprietà eredi Impastato-Cammarata, a Sud con stradella interpoderale, ad Est e ad Ovest con proprietà di Ruvolo Francesco; Visto l'Atto di Compravendita n.165235 di Rep. del 18/12/2003 rogato ad Alcamo dal Notaio Dott. Francesco Incardona e registrato a Trapani il 12/01/2004 al n.118; Visto l'Atto di Compravendita n.199022 di Rep. del 31/03/2011 rogato ad Alcamo dal Notaio Dott. Francesco Incardona e registrato a

Trapani il 14/04/2011 al n.2435; **Vista** la proposta dell'Istruttore Tecnico Comunale, espressa in data 05/11/2012 con la seguente indicazione: "vista la Relazione tecnico-agronomica e la Relazione tecnica integrativa, l'intervento proposto si può ritenere conforme dal punto di vista urbanistico, con la prescrizione che prima del rilascio della Concessione venga conformato il parere A.S.P. elaborato in sostituzione integrato, contestualmente si autorizza il sistema di scarico come da Relazione Idrogeologica allegato"; Visto il parere favorevole, Prot. N.646 del **18/06/2012**, espresso dal responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. di Trapani, Distretto Sanitario n.6 di Alcamo; Vista la dichiarazione, integrata il 22/01/2013 con nota Prot.n.4099, resa ai sensi dell'art.96 della L.R.n.11 del 12/05/2010, dal tecnico progettista attestante che l'elaborato tecnico, integrato il 12/09/2012, riguardante la parte modificata rispetto al precedente della sola abitazione è conforme alle norme igienico-sanitarie; Vista la dichiarazione resa dal tecnico progettista attestante la conformità degli elaborati prodotti con quelli presentati all'Ufficio del Genio Civile di Trapani, incamerata agli atti con nota Prot.n.4099 del 22/01/2013; Vista la dichiarazione di vincolo di inedificabilità, riguardante l'intera superficie del lotto, e di vincolo a parcheggio, quest'ultimo esterno al fabbricato e meglio evidenziato nell'allegata planimetria in scala 1/500, di mq.20 rese, ai sensi della Determina Sindacale n.43/96 del 29/10/2007, dalla proprietaria e dal Tecnico progettista; l'attestazione di versamento n.42 del Vista 18/01/2013 di €.262,00 quale spese di registrazione; Vista la congruità sugli oneri concessori determinata in €.6.473,30, dal tecnico istruttore il

RILASCIA

la Concessione Edilizia per il "progetto di ampliamento di un magazzino esistente e realizzazione di fabbricato destinato ad abitazione, il tutto come da elaborati tecnici allegati e con le correzioni apportate dal progettista (vedi tavola n.4)" ad Alcamo in C/da Finocchio-Casale, in catasto al Fg. 38 particella 267-268-401-437-442-520-402-269-404-405-271-358 e 647 sub/1, ricadente in zona "E2" del vigente Piano Regolatore Generale, alla Signora RUVOLO Agnese, nata a Alcamo, provincia di Trapani, il 13/08/1949, ed ivi residente in Via Gammara n.18, C.F.:RVL GNS 49M53 A176R, proprietaria dell'intero. Contestualmente si autorizza la realizzazione dell'impianto fognario di scarico delle acque reflue di tipo civile come da elaborati tecnici allegati; successivamente, alla comunicazione di fine lavori, la Ditta è autorizzata allo scarico di cui sopra secondo le indicazioni del D.lgs

PRESCRIZIONI GENERALI

-1) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza ed igiene nei cantieri mobili e temporanei; 2) I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori; 3) E' vietato in ogni caso ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose; 4) Il luogo destinato alle costruzioni di che trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree e spazi pubblici; 5) Per le eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio Comunale competente. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti così come erano, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo; 6) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente; 7) Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari debbano essere imbiancati agli angoli salienti a tutta l'altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale; 8) L'Ufficio Comunale competente si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni presenti, etc. che risultassero applicabili ad opere ultimate secondo i relativi regolamenti; 9) L'allineamento stradale e gli eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta in presenza del Direttore dei lavori; 10) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla Legge; 11) Dovranno essere osservate le norme a disposizione di cui alla L. 05 Novembre 1971, n°1086 e successive modifiche ed integrazioni, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla L. 25 Novembre 1962, n°1684 e la L. 02/02/74 n. 64, e la L.R. n.7/2003 art.32 avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e successive modifiche ed integrazioni; 12) Il Committente e/o il Proprietario e /o l'Impresa esecutrice dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui al D. Lgs n.152/2006; 13) Il Titolare della Concessione, il Direttore dei lavori e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente Concessione; 14) Per le costruzioni eseguite in difformità della Concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L. 28 Gennaio 1977, n° 10 e della L.R. 27/12/78, n° 71 e loro successive modifiche ed integrazioni. 15) I lavori devono essere eseguiti con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 16) L'esecuzione dei lavori dovrà tenere conto delle disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento; 17) L'esecuzione dei lavori dovrà tenere conto della normativa in materia di inquinamento acustico; 18) Il Committente e/o il Proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare gli eventuali lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati dall'art.1, comma 2 D.M. n.37/2008, ad imprese abilitate ai sensi dell'art.3 del medesimo D.M. degli impianti di cui al superiore punto; 19) L'Impresa installatrice deve depositare, entro 30 gg. dalla fine dei lavori la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti; 20) I lavori devono avere inizio entro un anno dal rilascio della presente concessione, ai sensi dell' art. 4 della L. 10/77, e devono essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori, pena nullità del presente atto; 21) Ultimata la costruzione dovrà essere richiesta al Sindaco la dichiarazione di abitabilità o agibilità prescritte dall'art. 220 del T.U. delle leggi Sanitarie, approvate con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni. L'abitabilità o l'agibilità è necessaria prima che sia in qualsiasi modo iniziato l'uso della costruzione. 22) Il rilascio della Concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intende eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognatura, impianto idrico, etc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti. 23) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, l'avvenuto inizio dei lavori; 24) Il presente atto di Concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico la Tabella, chiaramente leggibile, nella quale sono indicati: =========== I°) nome e cognome del Concessionario o l'indicazione della Pubblica Amministrazione dal quale dipende il lavoro; II°) nome e cognome del Progettista e del Direttore dei lavori; III°) nome della Ditta esecutrice dei

- Atto di nomina del Direttore dei Lavori; ==========

- Documento unico di regolarità contributiva DURC della/e
 impresa/e e dei lavoratori autonomi, esecutrice/i dei lavori;=======

Dal IV Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio – Urbanistica. Alcamo lì 11/04/2013

L'Istruttore Amministrativo (Pizzitola Angelina)

IL Funzionario Delegato Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Giuseppe Stabile